

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE**  
**LOCALI**  
**E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

**Codice Fiscale: 80012000826**  
**Partita IVA: 02711070827**

Palermo, 31 MAG. 2016

Prot. n. 8051

*Oggetto: Elezioni amministrative del 5 giugno 2016 ed eventuale secondo turno del 19 giugno 2016. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Nota esplicativa*

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Patrizia Valenti. Tel. 091 7074414 email: [p.valenti@regione.sicilia.it](mailto:p.valenti@regione.sicilia.it)

**Agli Uffici Territoriali del Governo di**

**AGRIGENTO - CALTANISSETTA**  
**CATANIA - ENNA - MESSINA**  
**PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA**  
**TRAPANI**

**LORO SEDI**

A parziale integrazione ed a chiarimento delle precedenti note n. 6054 del 4 maggio 2016 e n. 4767 del 7 aprile 2016, si precisa quanto segue.

Anche in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.1 del d.l. 3 gennaio 2006 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa

e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 4° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 26 aprile e lunedì 16 maggio 2016. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Si ritiene perciò utile che i Sigg. Direttori delle Aziende Sanitarie sensibilizzino i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art.1 della legge n. 46/2009.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- **vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;**
- **vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;**

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore antimeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare a tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi

automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

  
L'Istruttore  
L. Bianchetta

  
Il funzionario  
G. Scafidi



Il Dirigente del Servizio 5 Elettorale  
*Patrizia Valenti*



Autorevoleza del Poder Judicial de la Federación, en el ramo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el expediente 1007 de 1994, al respecto se señalan los siguientes hechos:

El día 14 de mayo de 1994, se publicó en el Boletín de la Federación Mexicana de Sindicatos, el resultado de la elección de los representantes de los trabajadores en el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de México, para el periodo 1994-1997.



El día 14 de mayo de 1994, se publicó en el Boletín de la Federación Mexicana de Sindicatos, el resultado de la elección de los representantes de los trabajadores en el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de México, para el periodo 1994-1997.